

Comune di San Nicolo' Gerrei

Provincia Sud Sardegna
Servizio Amministrativo-sociale
Ufficio Socio-Assistenziale

BANDO PUBBLICO

**per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione di cui alla L. 431/1998, art. 11
Annualità 2020 – mensilità gennaio - aprile**

E' indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 9/12/1998, n. 431, "*Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione*" il bando pubblico per l'accesso al contributo al pagamento dei canoni di locazione, approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo-Sociale n. 145 del 04.05.2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- la legge n°431 del 09 dicembre 1998 e in particolare l'art.11 che istituisce, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi necessari per beneficiare delle agevolazioni del Fondo e gli adempimenti di competenza delle Regioni e dei Comuni ai fini dell'assegnazione dei contributi agli aventi titolo. In particolare, il suddetto decreto ministeriale dispone che l'individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuata dai comuni tramite procedimento ad evidenza pubblica, con formazione di apposita graduatoria;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 20/1 del 17.04.2020 ed i relativi Allegati 1 e 2;
- la determinazione dell'Assessorato ai lavori pubblici – D.G. Servizio Edilizia Residenziale n. 593 protocollo n. 11278 del 21/04/2020;

RENDE NOTO

Che a decorrere dalla data della pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati, possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle sole risorse regionali assegnate al “Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione” di cui all’art. 11 della L. 431/98 per l’anno 2020;

Art.1

Destinatari dei contributi

Possono accedere al contributo i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata ed i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica destinate alla locazione permanente del programma “20.000 abitazioni in affitto”, site nel Comune di San Nicolo’ Gerrei.

Al momento di presentazione della domanda è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **Essere residenti** nel Comune di San Nicolo’ Gerrei, nell’alloggio per il quale si richiede l’accesso al contributo.
- **Essere cittadini** italiani, o di uno Stato appartenente all’Unione Europea. I cittadini immigrati extracomunitari devono essere in possesso del regolare titolo di soggiorno .
- **Essere titolari** di un contratto di locazione regolarmente registrato ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o di proprietà pubblica destinate alla locazione permanente del programma “20.000 abitazioni in affitto”, site nel comune di San Nicolo’ Gerrei. Il contratto deve essere riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente.
- **Non sono ammessi** i nuclei familiari nei quali anche un **solo** componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale 13/89, in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l’intera proprietà, l’adeguatezza dell’alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il componente è comunque ammesso al Bando nel caso in cui pur essendo titolare del diritto di proprietà non possa godere del bene.
- **Non sono ammessi** i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (villa), A/9 (castelli).
- **Non sono ammessi** i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione tra

parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Il contratto di locazione deve permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione il contributo riferito al periodo non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

Il contributo è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione (compreso il Reddito di Cittadinanza) nei limiti dell'importo del canone sostenuto.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'erogazione del contributo e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

In caso di interruzione della locazione, non sarà riconosciuto alcun contributo per il periodo successivo all'evento interruttivo.

Art. 2

Requisiti richiesti per ottenere il contributo

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti economici (ex. Art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999):

- 1) **Fascia A:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità) del nucleo familiare, uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 13.392,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € **3.098,74**, fatto salvo l'incremento percentuale di cui all'art. 3;
- 2) **Fascia B:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a € **2.320,00**, fatto salvo l'incremento percentuale di cui all'art. 3.

Art. 3

Modalità di determinazione della misura del contributo

Le domande presentate verranno istruite e, salvo esclusione, collocate nella fascia reddituale di riferimento (A o B).

Se il finanziamento regionale non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno contributivo comunicato da questo Comune, le richieste degli aventi titoli inseriti nelle fasce A e B verranno soddisfatte in misura proporzionale alla somma stanziata dalla Regione.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo - al netto degli oneri accessori - e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno 2020, ed è dato dalla somma dei canoni mensili di contratto.

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente appartenente alla fascia A è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € **3.098,74**.

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente appartenente alla fascia B è destinato a ridurre sino al 24% rispetto l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € **2.320,00**.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo - Fascia A:

- *Reddito complessivo imponibile del nucleo familiare = € 10.000,00;*
- *Canone annuo = € 3.600,00;*
- *Canone sopportabile = € 10.000,00 X 14% = € / x 1.400,00;*
- *Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile.*
- *Ammontare di contributo erogabile = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.*

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo- Fascia B:

- *Reddito complessivo imponibile del nucleo familiare = € 14.000,00;*
- *Canone annuo = € 5.880,00;*
- *Canone sopportabile = € 14.000,00 X 24 % = € 3.360,00;*
- *Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile.*
- *Ammontare di contributo erogabile = € 5.880,00 - € 3.360,00 = € 2.520,00.*

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (in tal caso può essere superiore ai limiti di cui alla Fascia A) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui al punto 2 possono essere innalzati fino a un massimo del 25% (ex. Art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo erogabile con incremento - Fascia A:

- *Reddito complessivo imponibile del nucleo familiare = € 10.000,00;*
- *Canone annuo = € 3.600,00;*
- *Canone sopportabile = € 10.000,00 X 14% = € / x 1.400,00;*
- *Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile.*
- *Ammontare di contributo erogabile = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.*
- *Ammontare di contributo erogabile con incremento = € 2.200 + 0.25 X € 2.200=2.750.*

Il **contributo annuo** è determinato sulla base del canone annuo (la spesa comprensiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno 2020) e sarà calibrato al numero di mensilità finanziabili.

Il **contributo mensile** si ottiene dividendo il contributo annuo per il numero di mesi di contratto dell'anno 2020.

Il **contributo concedibile** pertanto è ottenuto moltiplicando il contributo mensile per quattro, ovvero **per il numero di mesi da gennaio ad aprile, fatta salva la presentazione delle ricevute.**

Art. 4

Modalità di erogazione del contributo

Il Comune provvede all'erogazione del contributo a seguito di accreditamento da parte della R.A.S. del relativo finanziamento e alla concreta disponibilità dello stesso. Pertanto i contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati, fino al verificarsi di dette condizioni.

La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione delle ricevute mensili di pagamento, del canone di locazione per l'annualità 2020. Le ricevute dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome del locatario e del conduttore, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del locatario.

Qualora i fondi assegnati dalla Regione non dovessero essere sufficienti a derogare il contributo ammesso a favore di ciascun richiedente, i contributi verranno concessi sulla base delle modalità di cui al precedente art. 3 al fine di attuare il pieno rispetto dei principi di equità e parità di trattamento e dal contempo consentire di soddisfare, anche se parzialmente, tutte le richieste.

Il contributo sarà rapportato ai mesi effettivi di locazione documentati.

Art. 5

Formazione e pubblicazione della graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti pervenute entro il termine verificandone la completezza e la regolarità e formulando la graduatoria sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- concorrenti inseriti nella fascia **(A)**;
- concorrenti inseriti nella fascia **(B)**.

Ciascun concorrente sarà inserito in graduatoria, all'interno della fascia in cui è stato collocato partendo dalla maggiore percentuale di incidenza del rapporto canone/reddito ISEE .

A parità di ISEE sempre e solo esclusivamente ai fini della predisposizione della graduatoria avranno la precedenza i richiedenti con l'incidenza superiore del canone di locazione sullo stesso ISEE. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'Ufficio dei Servizi Sociali provvederà alla loro istruttoria, verificandone l'ammissibilità e i requisiti, e alla formulazione della graduatoria degli ammessi.

La graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 7 giorni consecutivi, secondo le modalità di cui all'art. 13 del Reg UE n. 679/2016 sulla normativa in materia di protezione dei dati, nonché in materia di pubblicità e trasparenza, entro i quali potranno essere presentati eventuali ricorsi debitamente motivati.

Il Comune, successivamente al termine di presentazione dei ricorsi, provvede alla formazione della graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva è approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio, ed è pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, secondo le modalità di cui all'art. 26 del D. Lgs. n.33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza.

L'ufficio competente comunicherà a chi ha presentato domanda di partecipazione, l'inserimento nelle graduatorie o l'eventuale esclusione dalle stesse.

Art.6

Presentazione istanze

Le domande di partecipazione al presente bando **devono essere compilate sul modulo appositamente predisposto dal Comune** reperibile sul Sito internet del Comune di San Nicolo' Gerrei all'indirizzo www.comune.sannicologerrei.ca.it.

Le domande potranno essere presentate dagli interessati all'ufficio protocollo, oppure all'indirizzo pec: **entro e non oltre il giorno 01.06.2020.**

Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine suddetto.

Saranno escluse le domande non complete e prive della documentazione richiesta e quelle che non contengano la firma del richiedente in calce all'autocertificazione circa il possesso dei requisiti indicati nella domanda stessa.

Art. 7

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati obbligatoriamente i seguenti documenti:

- a) Copia fotostatica del documento di identità del richiedente in corso di validità;
- b) Copia fotostatica del contratto di locazione dell'immobile, regolarmente registrato;
- c) Fotocopia ricevute canoni;
- d) Copia fotostatica della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione o relativa all'intero periodo di validità del contratto (Mod.F23);

oppure

- e) **Dichiarazione della parte locatrice di aver optato per la "cedolare secca"** (nel caso in cui la parte locatrice abbia scelto l'opzione per il sistema denominato "cedolare secca" introdotto dall'art.3 del D.Lgs.23/2011)
- f) Copia dell'attestazione ISEE, corredata da DSU, **in stato di invalidità**;
- g) Solo per i cittadini extra comunitari – copia fotostatica del regolare titolo di soggiorno.

Art. 8

Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del DPR N.445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi inoltre di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti sommessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

Art. 9

Trasparenza amministrativa

Ai sensi degli art. 4 e seguenti della L. 07.08.1990 n. 241 e s.m. si informa che l'unità organizzativa cui è assegnata l'istruttoria è l'Ufficio Socio-Assistenziale Dr.ssa Gianna Muzzolini –Tel_070/950026- presso il quale è possibile richiedere copia integrale del presente bando e ulteriori informazioni dal lunedì al venerdì (ore 10-14.00).

Art. 10

Informativa trattamento dati personali

(Art. 13, Reg. UE n. 679/2016)

Lei e/o il destinatario del piano, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per motivi di interesse pubblico rilevante, ha il diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce.

Il Comune di San Nicolo' Gerrei, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Il Regolamento europeo sul trattamento dei dati personali, Reg UE n.679/2016, di seguito RGDP, prevede a favore degli interessati una serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e

la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è il Sindaco nella persona del Signor Stefano Soro;

Responsabile della protezione dei dati dell'ente

Avv.to Ivan Orru'

San Nicolo' Gerrei li, 04.05.2020

Il Responsabile del Servizio
Stefano Soro